

# Introduzione

*Antonio Gullo*

**Sommario:** 1. Un inquadramento generale: gli illeciti punitivi civili nel PRIN ‘Borderline’. – 2. Le alterne fortune del risarcimento del danno nel dibattito penalistico: brevi note. – 3. Il nuovo assetto dell’illecito punitivo: i binari sanzionatori civile e amministrativo. – 4. Perché investire sugli illeciti punitivi civili?

## 1. Un inquadramento generale: gli illeciti punitivi civili nel PRIN ‘Borderline’

Il volume raccoglie i contributi elaborati nell’ambito del filone di ricerca del PRIN ‘Borderline’ dedicato ai c.d. illeciti punitivi civili.

Si tratta, come noto, dell’innovativo istituto introdotto dal legislatore nel 2016, in attuazione della delega conferita con la legge n. 67/2014, che ha rappresentato un tentativo sistematico di contrastare la tensione detentiva, innovando nel progettare misure in materia (pur con l’abbandono poi, in sede di esercizio della delega, della via, di particolare significato giuridico e simbolico, dell’introduzione di pene detentive principali, alternative alla reclusione)<sup>1</sup>.

La prima domanda cui ci sembra opportuno dare risposta, in avvio del lavoro, investe la stessa legittimazione di tale figura a trovare spazio in una ricerca volta a esplorare, come il titolo evidenzia, strumenti e misure non penali o ‘di confine’ dirette a contrastare la criminalità.

La provocazione alla base del progetto di ricerca di interesse nazionale è sintetizzabile in poche battute: *Fighting Crime without Criminal Law?*

L’interrogativo intercetta un *trend* oramai consolidato di misure che, a vario titolo, con intensità e modulazioni diverse hanno fatto ingresso nell’arsenale sanzionatorio

---

<sup>1</sup> Percorso in certa misura ripreso dal legislatore con la riforma delle pene sostitutive attuata dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Sul punto, volendo, A. GULLO, *Profili di diritto penale sostanziale nel d.lgs. n. 150 del 2022*, in E.M. Catalano, R.E. Kostoris, R. Orlandi (a cura di), *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati*, vol. II, Torino, 2023, 1 ss. Sull’iter di attuazione della legge delega sopra menzionata, che ha portato all’emanazione del d.lgs. n. 7/2016 di depenalizzazione, v. F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (a proposito della legge n. 67/2014)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1693 ss.

‘familiare’ al penalista, che dunque non può non occuparsi di questi frastagliati territori in espansione.

Primo nodo da sciogliere dunque è se gli illeciti punitivi civili abbiano diritto cittadinanza in questo composito e magmatico universo.

La nota caratterizzante la congerie di istituti interessati dal Progetto e, più in generale, riportabili all’interno dell’orizzonte appena tratteggiato è l’ibridazione: il tema della natura giuridica delle ipotesi di cui si tratta, con il corredo anzitutto dello statuto di garanzia applicabile, è infatti il filo rosso di figure pensate per realizzare obiettivi anche sensibilmente diversi.

Ci pare che, in primo luogo sotto questo profilo, gli illeciti punitivi civili meritino a pieno titolo di essere considerati: il richiamo alla loro connotazione ibrida ricorre nel dibattito scientifico<sup>2</sup>, al punto che non si è mancato di evocare creature mitologiche caratterizzate proprio da tale nota distintiva<sup>3</sup>.

D’altronde tale esito non sorprende: la delineazione della figura ad opera del legislatore del 2016 pone in risalto il tratto di cui sopra. Basti menzionare la scelta di destinare integralmente la sanzione civile allo Stato<sup>4</sup>, elemento che ‘inquina’ la natura di pena privata delle ipotesi in oggetto, allontanandole dal calco dei *punitive damages* – ove non mancano, rispetto all’emergere di interessi diffusi, casi di devoluzione allo Stato degli importi, ma solo in parte<sup>5</sup> – e determinando evidenti tensioni rispetto alla logica dispositiva e di parte che connota il rito funzionale all’attribuzione della responsabilità civile<sup>6</sup>.

Che occuparsi di questa tipologia di illeciti sia (quantomeno anche) affare dei penalisti emerge da un esame anche cursorio della disciplina posta dal d.lgs. n. 7/2016: anzitutto la destinazione delle somme ultra-compensative allo Stato, come appena ricordato, che fa virare questa figura verso le sponde della pena pubblica<sup>7</sup>; la non trasmissibilità agli eredi della relativa obbligazione (art. 9, comma 6); l’esclusione della copertura assicurativa rispetto a tali sanzioni (art. 9, comma 5); il quadro

<sup>2</sup> Riferimenti in C. PIERGALLINI, *Pene “private” e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Milano, 2018, 644 s.; R. BARTOLI, *Cifra essenziale, statuto costituzionale e ruolo sistematico dell’illecito punitivo civile*, in F. Consulich, M. Miraglia (a cura di), *Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversione e prevenzione*, Torino, 2020, 19 s.

<sup>3</sup> Il richiamo è all’immagine dell’Ircocervo menzionata da L. RISICATO, *L’illecito civile punitivo come ircocervo giuridico: brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 487 ss.

<sup>4</sup> V. *infra* R.A. PORRATA-DORIA JR., *Punitive Damages and Civil Sanctions in United States Law*, in questo volume.

<sup>5</sup> V. P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996, 200 ss. Per un’analisi comparatistica v. F. BENATTI, voce *Danni punitivi (profili di diritto comparato)*, in *Enc. dir., I tematici*, IV, *La responsabilità civile*, Milano, 2024, 181 ss., nonché, diffusamente, *infra*, Parte II.

<sup>6</sup> V. *infra*, Parte III.

<sup>7</sup> Cfr. M. ROMANO, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro*, cit., 519 s.

dei principi enunciati e, ancor prima, la tecnica normativa adoperata; *last but not least*, la circostanza che si è in presenza di un processo di decriminalizzazione che ha fatto rifluire le ipotesi di cui si tratta, pressoché nella loro fisionomia originaria, dal codice penale al nuovo corpo normativo<sup>8</sup>.

Partiamo dunque da tale profilo per meglio collocare questo segmento del PRIN nel quadro complessivo della ricerca.

## 2. Le alterne fortune del risarcimento del danno nel dibattito penalistico: brevi note

L'ambito entro cui ci muoviamo è quello delle alternative di tutela al diritto penale, nel contesto di politiche di depenalizzazione in astratto.

Nel caso qui in esame, il legislatore non ha percorso il consueto binario della fiscalizzazione (con degradazione del reato in illecito amministrativo), bensì quello della privatizzazione<sup>9</sup> (attingendo all'ampia riflessione scientifica sulle potenzialità della pena privata)<sup>10</sup>.

È noto il dibattito, oramai risalente, sul ruolo del risarcimento del danno nello scenario penalistico<sup>11</sup>.

Si è trattato di un confronto riaccessosi a fine anni '80, inizio anni '90, con i contributi di due Maestri del diritto penale, animati da diverse visioni al riguardo.

Una prima prospettiva è, come noto, quella di rivitalizzare il risarcimento del danno come terzo binario (*Dritte Spur*), nel contesto di un suo impiego sul piano delle possibili alternative al ricorso a sanzioni 'tradizionali'<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Sui diversi profili della disciplina, v. A. GARGANI, *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 579 ss.; ID., voce *Illecito civile punitivo*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 487 ss., nonché, volendo, A. GULLO, *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *Leg. pen.*, 29 luglio 2016. Per una dettagliata analisi all'interno di questo volume, si rinvia al contributo di M. MOSSA VERRE, *Gli "illeciti punitivi civili". Ragioni, lineamenti e limiti di un esperimento legislativo*.

<sup>9</sup> Su questi meccanismi C.E. PALIERO, voce *Depenalizzazione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1989, 435 ss.; ID., «Minima non curat praetor». *Ipertrafia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, 375 ss.

<sup>10</sup> Sul punto v. lo 'storico' volume del convegno "Le Pene Private" tenutosi a Pisa il 30-31 marzo 1984, che ha segnato la ripresa del confronto in materia e continua a rappresentare un punto di riferimento al riguardo: v. F.D. BUSNELLI, G. SCALFI (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985. In tempi più recenti, M.G. BARATELLA, *Le pene private*, Milano, 2006; C. CICERO, voce *Pena privata*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, agg. VIII, Torino, 2013, 488 ss.; C. DE MENECH, *Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie. Studio per una teoria dei «danni punitivi»*, Milano, 2019, 144 ss.

<sup>11</sup> V. D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999.

<sup>12</sup> Il richiamo qui è, evidentemente, alle tesi di C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1987, 3 ss.

La logica era quella dell'ampliamento del ventaglio delle risposte al reato sul presupposto che, in taluni casi, il risarcimento del danno fosse meglio in grado di ristabilire il quadro degli interessi violati e fosse comunque capace di stabilizzare le aspettative sociali di punizione dei consociati<sup>13</sup>.

Un risarcimento al quale si riteneva di assimilare anche un genuino impegno a eliminare le conseguenze del reato e rispetto al quale si prefigurava la possibilità, in presenza dell'impossibilità ad adempiere, di sostituirlo con il lavoro di pubblica utilità<sup>14</sup>.

Vanno menzionate, come anticipato, posizioni decisamente contrarie e orientate piuttosto a riaffermare la natura reintegratoria del risarcimento del danno e pertanto la sua eterogeneità rispetto alle note distintive, alle caratteristiche e agli scopi della pena, chiudendosi dunque la strada a qualunque tentativo di ibridazione<sup>15</sup>.

Una posizione che non mancava peraltro di sottolineare come ciò valesse avuto riguardo al risarcimento come 'conosciuto' nel nostro sistema<sup>16</sup> e, in ogni caso, in un'epoca in cui la giurisprudenza civile della Cassazione sarebbe stata ancora per anni orientata nel senso di non procedere alla delibazione di sentenze straniere in tema di danni punitivi per contrasto all'ordine pubblico<sup>17</sup>.

Le fortune del risarcimento del danno hanno pertanto seguito una strada diversa nel nostro ordinamento negli anni successivi, ovverosia quella di strumento funzionale alla deflazione processuale.

Prima nel contesto del giudice di pace in sede penale (art. 35, d.lgs. n. 274/2000) e poi nel sistema del codice (art. 162-ter c.p.), il risarcimento del danno ha avuto un suo riconoscimento quale meccanismo di estinzione dei reati in questione.

Nell'orizzonte del giudice di pace ciò trova giustificazione nella natura 'bagattellare' dei reati e nella prevalenza di un approccio volto alla gestione della vicenda criminosa nell'ottica della composizione del conflitto<sup>18</sup>, seppure in un quadro in

<sup>13</sup> V. sempre C. ROXIN, *Risarcimento del danno*, cit., 12 ss.

<sup>14</sup> V. ancora C. ROXIN, *Risarcimento del danno*, cit., 21.

<sup>15</sup> V. in termini netti, M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 875: «né il risarcimento del danno né la riparazione possono dirsi pena, neppure privata».

<sup>16</sup> V. ROMANO, *Risarcimento del danno*, cit., 876.

<sup>17</sup> Sulla parabola della giurisprudenza civile che ha registrato poi il noto, rilevante cambiamento di rotta con le Sezioni Unite civili sent. 5 luglio 2017, n. 16601, *Axo Sport SpA c. Nosa Inc.*, in *Foro it.*, 2017, 9, I, 2613 ss., con cui si è per la prima volta proceduto alla delibazione, passando in rassegna le numerose ipotesi esistenti nel nostro ordinamento (tra cui le ipotesi di illecito punitivo civile di cui al d.lgs. n. 7/2016) e riportabili alla costellazione dei danni punitivi, v. anche per ulteriori riferimenti, G. PONZANELLI, voce *Danno punitivo*, in *Enc. dir., I tematici, IV, La responsabilità civile*, Milano, 2024, 171 ss. Significativa del resto la presa d'atto del mutamento dello 'spirito dei tempi' da parte di Romano nel successivo, più recente, scritto dedicato al tema: M. ROMANO, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, in *Studi in onore di Emilio Dolcini*, ivi, 507 ss.

<sup>18</sup> Per tutti, si vedano i contributi contenuti in G. GIOSTRA, G. ILLUMINATI (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, 2001; A. SCALFATI (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo*

cui il menzionato art. 35 non manca di affidare al giudice una valutazione circa la permanenza di esigenze di interesse pubblico alla punizione.

Nell'universo codicistico, tale intervento si è, come era naturale, innestato sulle ipotesi di reato procedibili a querela (con l'eccezione dei casi di querela non rimettibile e del reato di atti persecutori), secondo la logica della querela-selezione<sup>19</sup>. Qui però il meccanismo congegnato ha seguito il tracciato della mera monetizzazione dell'offesa, senza valorizzare né approcci autenticamente ispirati alla mediazione del conflitto né facendosi carico di eventuali istanze di prevenzione generale<sup>20</sup>.

### 3. Il nuovo assetto dell'illecito punitivo: i binari sanzionatori civile e amministrativo

Il legislatore della delega del 2014<sup>21</sup>, pur con esili tratti, ha delineato una diversa strategia di ricorso al risarcimento del danno (qui chiaramente con connotazione punitiva), non nel contesto delle alternative sanzionatorie al reato commesso, bensì nella prospettiva di attivare un nuovo binario, che si affiancasse a quello, oramai collaudato, amministrativo.

Da qui la scelta classificatoria adottata nel presente volume, nell'ottica di porre in risalto che si tratta di un tassello che va a comporre una più ampia categoria di illeciti a carattere punitivo, al cui interno trovano asilo tanto quelli amministrativi della legge n. 689/1981, quanto quelli civili di cui al decreto legislativo al centro del presente studio.

Non di sole sanzioni civili a carattere punitivo si tratta ma ancor prima di illeciti

---

*modello di giustizia penale*, Torino, 2001; M. CHIAVARIO, E. MARZADURI (a cura di), *Giudice di pace e processo penale*, Torino, 2003, L. PICOTTI, G. SPANGHER (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Milano, 2003. Più di recente, v. il bilancio di G. FORNASARI, E. MATTEVI, T. PASQUINO (a cura di), *Il giudice di pace nel quadro delle riforme*, Trento, 2024.

<sup>19</sup> V. l'inquadramento sistematico delle funzioni della querela operato nella sua monografia da F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, 1993.

<sup>20</sup> Su questi profili v., in particolare, i rilievi di S. SEMINARA, *Perseguibilità a querela ed estinzione del danno per condotte riparatorie: spunti di riflessione*, in *Criminalia*, 2018, 396 s.; C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1278 ss. In argomento v. anche l'analisi di F. GIUNTA, *Querela-selezione e condotte riparatorie. Verso un cambio di passo della deflazione in concreto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 473 ss.

<sup>21</sup> Il riferimento è alla già sopra citata legge n. 67/2014 con cui, tra l'altro, il legislatore conferiva delega al Governo, all'art. 2, comma 3, lett. d), prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente: 1) le condotte alle quali si applica; 2) l'importo minimo e massimo della sanzione; 3) l'autorità competente ad irrogarla.

che presentano tale dimensione. Del resto, è questa – confidiamo per le medesime ragioni – la dizione più diffusa nel dibattito penalistico (ove si parla di illeciti punitivi civili o di illeciti civili punitivi<sup>22</sup>), a segnalare la comune appartenenza degli illeciti in questione a una matrice punitiva, che si delinea poi, anche con tratti specifici, nei due ambiti sopra richiamati.

Ci sembra risalti meglio così la contrapposizione tra l'illecito penale e un illecito punitivo da declinarsi poi nella variante civile e in quella amministrativa, che rappresentano anche le due “gambe” della politica di depenalizzazione in astratto a seguito delle scelte compiute dal legislatore della delega nel 2014, poi attuata nel 2016.

Conosciamo bene le critiche rivolte a questo meccanismo di realizzazione del principio di *extrema ratio* del diritto penale e sono spesso citate le icastiche parole di Padovani nel bollare l'inefficacia oramai di un tale approccio al contrasto all'inflazione penalistica<sup>23</sup>.

Sul fronte qui indagato si è tuttavia ripresa, come accennato prima, una lunga tradizione di confronto sulla pena privata e sulle potenzialità di impiego nella prospettiva sopra evocata<sup>24</sup>.

Si è trattato dell'ennesima sterile esercitazione di depenalizzazione in astratto compiuta dal legislatore?

Continuiamo a raschiare il fondo di un barile dal quale nulla si può più ottenere?<sup>25</sup>.

Ci sembra giunto il momento, in chiusura di questa introduzione, di cimentarsi con questi interrogativi di fondo.

<sup>22</sup> Di “Illecito punitivo civile” si parla, ad es., nei manuali di G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, II ed., Torino, 2024, 52 ss. e T. PADOVANI, *Diritto penale*, XIV ed., Milano, 2025, 185 ss. L'*Enciclopedia del diritto* riporta la voce *Illecito civile punitivo* di A. GARGANI, *op. ult. cit.* Per l'uso di queste dizioni, v. anche R. BARTOLI, *Cifra essenziale, statuto costituzionale e ruolo sistematico dell'illecito punitivo civile*, cit.; L. RISICATO, *L'illecito civile punitivo come ircocervo giuridico*, cit.; A. RUGANI, *Gli illeciti civili punitivi tra teoria e prassi*, in *Sist. pen.*, 15 settembre 2021.

<sup>23</sup> V. l'affermazione di T. PADOVANI, *Alla ricerca di una razionalità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1092.

<sup>24</sup> V. ancora il volume F.D. BUSNELLI, G. SCALFI (a cura di), *Le pene private*, cit., nonché GALGANO, *Civile e penale nella produzione di giustizia*, in M. De Acutis, G. Palombarini (a cura di), *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, Padova, 1984, 85 ss.

<sup>25</sup> Così si è espresso, rispetto in generale alla depenalizzazione in astratto, nella relazione al Convegno introduttivo di questo Progetto, T. PADOVANI, *Gli illeciti punitivi civili: quale futuro?*, Relazione al convegno *L'ibridazione della lotta alla criminalità attraverso misure non penali o di confine: principi, regole, limiti e opportunità per un sistema di contrasto integrato*, Università LUISS Guido Carli, 20 novembre 2023.

#### 4. Perché investire sugli illeciti punitivi civili?

Perché ha senso mantenere, e anzi investire in queste nuove figure di illecito e perché ha senso un'operazione quale quella sviluppata nel PRIN e illustrata nel presente volume?

Un primo punto che ci auguriamo dovrebbe emergere dal lavoro fatto è che non si è al cospetto solo di un itinerario di ricerca teorica: l'obiettivo finale, e dunque l'approdo della riflessione condotta, è infatti quello di elaborare un *set* di indicazioni 'concrete' al legislatore.

L'articolata parte di ricostruzione analitica dell'istituto in esame, tanto sul versante sostanziale che processuale, l'ampia indagine comparatistica, il capillare esame della dimensione empirica del fenomeno, sono stati funzionali alla formulazione di *policy* volte per l'appunto a orientare il legislatore verso una ridefinizione della fisionomia degli illeciti punitivi civili, tale da renderli autenticamente in grado di dare un apporto alla leva della depenalizzazione in astratto.

La sfida intellettuale che ci si è proposti non è stata quella di individuare nuovi, ibridi, chimerici modelli punitivi, che andrebbero ad arricchire la già fin troppo ricca «galassia»<sup>26</sup> delle modalità di manifestazione non penalistiche della punitività. Anzi, il saldo complessivo ci pare piuttosto nel segno di diminuire la pressione punitiva, privilegiando soluzioni, a determinate condizioni, connotate da pari efficacia ma da minore afflittività.

Tantomeno si è voluto riproporre nel nostro ordinamento strumenti nati altrove con altre giustificazioni, logiche, in seno a diversi contesti storico-istituzionali – i sempre citati in questo settore di ricerca *punitive damages* e le ancora più peculiari *qui tam actions* (peraltro frutto di modelli arcaici e non sempre agevoli da razionalizzare nel loro ambito di origine)<sup>27</sup>.

L'approccio è stato piuttosto quello di affinare uno strumento già esistente e approfondire un problema già sul tappeto.

Gli illeciti punitivi civili *ex d.lgs. n. 7/2016* esistono, ma sono applicati poco. Hanno determinato una deflazione basata sull'ineffettività dello strumento di tutela alternativo<sup>28</sup>.

Si tratta inoltre di alimentare il dialogo rispetto a un problema più generale dell'ordinamento: è indubbio che il diritto civile e processuale civile si stiano aprendo a – o stiano riscoprendo – istituti che sottendono logiche sanzionatorie e deterrenti;

---

<sup>26</sup> V. R. BARTOLI, *La galassia afflittiva: sistematica, fondamento, legittimità. Primo studio per un affresco*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 111 ss., anche in *Sist. pen.*, 2 marzo 2021.

<sup>27</sup> V. nel dettaglio *infra*, Parte II e, quanto alle *Qui tam actions*, anche il contributo F. AULETTA, *Ancora sull'ibridazione dell'agire in giudizio: la privatizzazione della tutela giurisdizionale per la reintegrazione sanzionatoria del danno erariale nell'esperienza statunitense dell'azione Qui tam*, in questo volume.

<sup>28</sup> V. *infra*, Parte III.

istituti che si situano in un'area intermedia tra funzione di compensazione e di punizione. In questo senso, ragionare sull'utilità di sanzioni civili punitive è un modo per confrontarsi su un tema attualmente in evoluzione, non proponendo certo soluzioni eterodosse.

Si tratta ancora di comprendere quale sia il reale ventaglio degli strumenti deflattivi, in una epoca che segna le 'magnifiche sorti e progressive' della depenalizzazione in concreto.

In altre parole, è un modo per saggiare strumenti alternativi che realizzino una 'depenalizzazione in astratto', senza far ricorso a quelli, complementari ma oramai imperanti, al punto da sembrare esclusivi, della 'depenalizzazione in concreto'<sup>29</sup>.

Ci si confronta, più precisamente, con il lato meno esplorato della depenalizzazione in astratto, rispetto alla molto approfondita sanzione amministrativa, nella prospettiva della sussidiarietà e della proporzione, stelle polari dell'intervento penalistico.

La depenalizzazione a favore della sanzione civile – salvo il diverso contesto ordinamentale – non è dissimile, come abbiamo cercato prima con rapidi spunti di evidenziare, all'aspirazione alla depenalizzazione tramite il ricorso alla sanzione amministrativa, su cui più spesso si è ragionato (affidarsi cioè all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie applicate al di fuori del contesto 'protetto' di un processo penale).

A differenza della gran parte degli strumenti di deflazione offerti dal sistema penale sanzionatorio (es. pene sostitutive) o dalla diversificazione della risposta processuale (es. decreto penale di condanna), o ancora delle cause di non punibilità di parte generale (es. particolare tenuità del fatto, messa alla prova), la depenalizzazione in astratto non è 'insensibile' alla tipologia di reato in rilievo, che dovrebbe essere oggetto di depenalizzazione, e all'idoneità della tutela che l'ordinamento offre a protezione dell'offeso.

La sfida è quella di verificare una possibile alternativa all'uso inutile (meglio, non necessario) della comminatoria della pena criminale. Il fine è quello di individuare i limiti di impiego di una sanzione patrimoniale alternativa a quella penale, via che potrebbe peraltro poi condurre anche a un eventuale ampliamento del catalogo delle sanzioni 'civili' utilizzabili<sup>30</sup>.

L'esigenza di deflazione è indubbia e sta a dimostrarlo l'ultima stagione di riforme del diritto penale (in attuazione della delega n. 134/2021).

Ma sono indubbie anche l'aspirazione alla deflazione carceraria e, profilo ancora diverso, ancorché a quest'ultimo legato (e qui pertinente), alla riduzione del ricorso a pene limitative della libertà personale sin dalla loro comminatoria. Non ci sembra poca cosa, ancor più nella temperie spirituale che viviamo, evitare che il soggetto

---

<sup>29</sup> Sia consentito il rinvio a A. GULLO, *Profili di diritto penale sostanziale nel d.lgs. n. 150 del 2022*, cit., 4 ss., 48 ss.

<sup>30</sup> V. le osservazioni di C. PIERGALLINI, *Pene "private" e prevenzione penale*, cit., 655 s.

interessato possa in ogni caso entrare nel sistema della giustizia penale, sia per gli effetti in sé del procedimento penale, sia perché vi è comunque ‘sullo sfondo’, anche per i reati meno gravi, la minaccia di privazioni della libertà personale.

Come già può dirsi per la sanzione amministrativa pecuniaria *ex lege* n. 689/1981, è interessante indagare se altri strumenti di tutela puramente patrimoniali, che non implicano neppure in via ‘subordinata’ la limitazione della libertà personale, possano essere sufficienti in un’ottica di sussidiarietà del diritto penale.

Insomma, si vuole dare una risposta concreta al *cahier de doléances* nei confronti della depenalizzazione in astratto (si parla, come si è visto, in genere di un ‘fallimento’ di questo strumento di riduzione del ‘penale’), consapevoli al contempo della necessità di selezione chirurgica degli ambiti di intervento, in ragione della tipologia di beni in gioco e della natura anche dei reati in rilievo (essendo oggi le contravvenzioni ‘gestite’ attraverso altre forme di degradazione: oblazione e tecniche analoghe)<sup>31</sup>.

L’ambizione è che attraverso le pagine del volume il lettore sia accompagnato in un viaggio che possa inaugurare una nuova stagione della tipologia di illeciti in esame, nel segno di vitalizzare un binario – pare utile rimarcarlo ancora una volta – che esiste nel nostro ordinamento e che oramai affianca quello amministrativo-punitivo.

Negli anni ’80 Bricola, come noto, parlava di una riscoperta delle pene private, indicando linee di sviluppo e, nel riconoscere che ai civilisti sarebbe comunque dovuta spettare la parte del leone, segnalando la necessità di un fitto dialogo tra di due protagonisti – diritto civile e diritto penale – di questo universo sanzionatorio<sup>32</sup>.

Le Sezioni Unite civili di qualche anno addietro, prima rapidamente citate, hanno dissodato un terreno che andrebbe arato, delineando peraltro le assi portanti di interventi normativi in materia<sup>33</sup>.

Non escludiamo che una risistemazione degli illeciti punitivi civili potrebbe inoltre concorrere a gettare luce sul nebuloso orizzonte della pena privata, fornendosi così un contributo alla ricostruzione in chiave sistematica dei numerosi istituti che al suo interno si inscrivono; il diritto penale si ‘vendicherebbe’ così della sua tradizionale subalternità in questi campi al diritto civile.

---

<sup>31</sup> Sul punto, volendo, A. GULLO, *La riparazione nel diritto penale dell’economia: linee evolutive*, in A. Menghin, E. Mattevi (a cura di), *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale: teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del Convegno, Trento, 20-21 settembre 2024*, Napoli, 112 ss. (e in *Arch. pen. web*, 3, 2025, 6 ss.).

<sup>32</sup> F. BRICOLA, *La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del penalista*, in F.D. Busnelli, G. Scalfi (a cura di), *Le pene private*, cit., 27 ss.

<sup>33</sup> V. La sentenza delle Sezioni Unite già menzionata nella parte in cui delinea le condizioni di riconoscimento delle decisioni che condannano al pagamento dei *punitive damages*, Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, cit., § 7. In dottrina v C. PIERGALLINI, *Pene “private” e prevenzione penale*, cit., 648 ss.; M. ROMANO, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro*, cit., 507 ss. Sul punto, v. anche *infra*, M. MOSSA VERRE, *Gli “illeciti punitivi civili”*, cit., §§ 2.2 e 4.2.

Preferiamo tuttavia in queste battute finali non peccare di presunzione e limitarci a chiudere con un auspicio: che le riflessioni svolte nel volume rafforzino la consapevolezza di iniziare a fare buon uso di un 'arnese' di cui oramai disponiamo, portando così a compimento, secondo una logica di gradualità, un cammino, come visto, maturo e poggiante su solide basi teoriche.